



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO · Piazza della Libertà, 1 · CAP 63813 · Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 · C.F. 81000910448 · P.I. 00356290445

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL CONTROLLO DEI
CAMPI ELETTROMAGNETICI
“CEM”**



Articolo 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento CEM disciplina l'installazione, la modifica e l'attivazione di impianti di teleradiocomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compreso fra 100 KHz e 300 Ghz, come previsto dal D.M. 381/98 nel territorio del Comune di Monte Urano.

Sono escluse le antenne trasmettenti radioamatoriali, per le quali restano valide le norme vigenti.

Articolo 2 - LIMITI DI ESPOSIZIONE

Il limite di esposizione ai campi elettromagnetici è fissato dalla normativa vigente, D.M. n° 381/98.

Articolo 3 - MISURE DI CAUTELE ED OBIETTIVI DI QUALITA'

Fermi restando i limiti di cui all'articolo 2, la progettazione e la realizzazione dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz e l'adeguamento di quelle preesistenti, deve avvenire in modo da produrre i valori di campo elettromagnetico più bassi possibile, compatibilmente con la qualità del servizio svolto dal sistema stesso al fine di minimizzare l'esposizione della popolazione.

Gli impianti fissi delle telecomunicazioni operanti nell'intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 Ghz devono generare emissioni, nel rispetto degli obiettivi di qualità, nei limiti di:

3 V/m per l'intensità di campo elettrico;

0,008 A/m per l'intensità del campo Magnetico;

0,025 W/m² per densità di potenza dell'onda piana equivalente.

Articolo 4 - CRITERI GENERALI DI LOCALIZZAZIONE

Gli impianti fissi, mobili, carrabili, e gli impianti a microcelle delle telecomunicazioni, irradianti onde elettromagnetiche, operanti nell'intervallo di frequenza compresa fra 100 KHz e 300 GHz non possono essere installati:

- a) all'interno o in prossimità delle zone residenziali, come individuate dallo strumento urbanistico generale, nonché al di sopra di qualsiasi edificio a qualsiasi uso destinato, seppure isolato.
- b) sopra scuole di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, asili nido pubblici e privati, all'interno di parchi pubblici, di parchi gioco e di aree di verde attrezzato, all'interno di aree destinate dal P.R.G. a parco urbano, sopra strutture di tipo sanitario, sopra edifici per il culto o loro servizi ed annessi, sopra edifici contenenti funzioni di carattere assistenziale in genere, sopra strutture turistico-ricettive ed all'interno dei campeggi, sopra edifici di interesse storico, anche se non vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 490/99;
- c) all'interno di aree vincolate ai sensi del D.Lgs. n. 490/99 e per Decreti specifici; all'interno delle aree di cui al CAPO I – TITOLO IV – delle Norme Tecniche del vigente Piano Regolatore Generale.

Gli impianti fissi delle telecomunicazioni di cui al comma 1 possono essere installati in ogni altro luogo, diverso da quello indicato al comma 1, nel rispetto della disciplina stabilita dal presente regolamento e dalla normativa vigente. Gli stessi non potranno prevedere installazioni su traliccio.

Al fine di limitare il numero di impianti nel territorio comunale e/o la loro frammentazione, all'interno delle zone omogenee E "agricole", i nuovi impianti dovranno essere collocati in impianti esistenti, con possibilità di utilizzazione da parte di più gestori, ovvero posti ad una distanza di almeno m. 500 dagli stessi.

La localizzazione e l'installazione dei predetti impianti, in esito ai procedimenti autorizzatori e concessori di cui ai successivi artt. 8 e 11, sono consentite senza necessità di specifiche previsioni o di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.



Articolo 5 - DISTANZE E LIMITI DI INTENSITA' DI CAMPO

Le installazioni degli impianti di radiocomunicazione e/o di sorgenti irradianti onde elettromagnetiche devono rispettare una distanza minima, calcolata a partire dal limite esterno dell'area di pertinenza per linea d'aria e non stradale, da tutti i luoghi ed edifici elencati nel precedente art. 4; tale distanza viene fissata in:

- m. 500 relativamente ai luoghi ed edifici indicati al punto a) del comma 1 del citato art. 4;
- m. 500 relativamente ai luoghi ed edifici indicati al punto b) del comma 1 del citato art. 4.

Nelle zone omogenee E "agricole" la distanza minima da rispettare dal confine di proprietà, per la realizzazione di un nuovo impianto fisso, è pari a m. 500.

Oltre al rispetto delle distanze di sicurezza, l'installazione dell'impianto tecnologico dovrà avere caratteristiche tecniche tali che l'intensità di campo elettromagnetico generato rispetti i limiti di esposizione prescritti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

Articolo 6 - METODOLOGIA DI MISURA

Per la metodologia di misura si fa riferimento agli allegati A, B e C del D.M. n. 381/98 e nelle relative linee guida applicative interministeriali.

Le misure da effettuare dovranno comprendere il campo magnetico dell'onda modulata ad una frequenza tra 0 e 30 Hz.

Articolo 7 - DOMANDA DI CONCESSIONE EDILIZIA E ALLEGATI TECNICI

La documentazione da allegare alla domanda di concessione edilizia dovrà essere distinta a seconda della tipologia di impianto da installare ovvero stazione radio base per telefonia mobile oppure emittente radiofonica o televisiva, in particolare si propone di fare riferimento ai due allegati A) e B) al presente regolamento, ad oggetto:

Allegato A) – elaborati tecnici e documenti da allegare alla richiesta di concessione edilizia per stazioni radio base per telefonia mobile;

Allegato B) - elaborati tecnici e documenti da allegare alla richiesta di concessione edilizia per emittenti radiofoniche o televisive.

Inoltre, dovrà essere prodotta tutta la documentazione prevista dal vigente Regolamento Edilizio Comunale e richiesta per gli interventi di cui al presente regolamento.

Articolo 8 - PROCEDURE PER L'OTTENIMENTO DELLA CONCESSIONE EDILIZIA

Le domande di concessione edilizia saranno soggette al rilascio di concessione previo parere della Commissione Edilizia Comunale, che si potrà avvalere di quanto previsto al comma 5 dell'art. 17 del vigente Regolamento Edilizio Comunale ed esprimere solo dopo aver acquisito quanto segue, fermo restando il termine del procedimento di rilascio della concessione edilizia previsto dalla vigente normativa:

- a) Parere e valutazione tecnica dell'A.R.P.A.M. (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente nelle Marche);
- b) Parere espresso dalla ASL competente per territorio;
- c) Analisi dei parametri essenziali di progetto previsti nella domanda di concessione di cui all'art. 7;
- d) Schema di atto unilaterale d'obbligo redatto secondo lo schema predisposto al successivo art. 17.

Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al procedimento previsto nel presente articolo, nonché nel precedente art. 7.

La concessione edilizia dovrà espressamente richiamare:

- Regolamento comunale per il controllo dei campi elettromagnetici "CEM";
- Decreto Ministeriale n. 381/98;
- Legge n° 36 del 22/03/2001;



- Deliberazione di Giunta regionale Marche n. 1290/99;
- Art. 32 della Costituzione diritto alla salute;
Inoltre dovrà contenere le seguenti prescrizioni:
- Visto il parere e la valutazione tecnica dell' A.R.P.A.M. e visto il parere espresso dall' A.S.L. competente per territorio;
- Visti i parametri essenziali per il progetto delle installazioni che necessariamente debbono riportare gli elementi previsti nella domanda di concessione di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale CEM;
- Visto lo schema di atto unilaterale d'obbligo da sottoscrivere entro 20 giorni dal rilascio della concessione a firma del Gestore;

Il Concessionario si impegna ad attivare l'impianto previa sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal vigente regolamento comunale CEM, con comunicazione scritta della data di inizio attivazione impianto e previo consenso espresso dal Concedente che richiede il parere obbligatorio e vincolante dell'ARPAM (artt. 11 - 12 del regolamento CEM).

Il Concedente si riserva il potere di controllare e verificare in qualsiasi momento l'idoneità tecnica degli impianti sotto il profilo della sicurezza igienico-sanitaria e dell'ambiente.

Nel caso di inosservanza o inadempienza anche solo di una delle prescrizioni sopracitate sarà disposta la revoca dell'autorizzazione all'attivazione dell'impianto e, in caso di recidività, l'applicazione di tutte le misure sanzionatorie previste dalla vigente normativa.

Articolo 9 - SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Entro venti giorni dal rilascio della concessione edilizia il Gestore deve sottoscrivere l'atto unilaterale d'obbligo di cui al precedente art. 8 punto d), redatto secondo lo schema di cui all'art. 17.

Articolo 10 - COMUNICAZIONE FINE LAVORI

Entro 15 giorni dalla fine dei lavori di installazione dell'impianto tecnologico, il Gestore dovrà darne comunicazione al Comune, nonché agli organi di controllo preposti, e contestualmente trasmettere:

- perizia asseverata a firma di tecnico abilitato o certificato del Direttore dei Lavori che attesti la conformità di quanto installato alle caratteristiche di cui ai punti f), g), h), i), j), m) del precedente art. 7;
- certificazioni di cui alla legge 46/90 sugli impianti elettrici;
- data di attivazione e messa in servizio dell'impianto, con preavviso di almeno 60 giorni.

Articolo 11 - AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

Il Servizio Affari Urbanistici, dopo avere acquisito tutta la documentazione di cui ai precedenti punti, rilascerà consenso espresso, previa acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'ARPAM, della comunicazione della data di inizio attività e della sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo previsto dal precedente art. 9.

L'A.R.P.A.M. è tenuta a dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta del parere.

L'autorizzazione all'attivazione dell'impianto, una volta rilasciata, è revocata in caso di violazione, accertata da organi di vigilanza e controllo, dei limiti imposti dalla vigente normativa e dal presente regolamento.

Articolo 12 – VIGILANZA, CONTROLLO, PREVENZIONE ED INFORMAZIONE



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO - Piazza della Libertà, 1 - CAP 63813 - Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 - C.F. 81000910448 - P.I. 00356290445

La vigilanza tecnica e il controllo sono esercitati dall'Amministrazione Comunale, dall'A.R.P.A.M. e dall'ASL competenti per territorio, per verificare il rispetto delle norme tecniche e dei limiti dei campi elettromagnetici individuati agli artt. 2 - 3 - 4 - 5 - 11, con cadenza discrezionale e comunque su richiesta del Comune.

Dette verifiche saranno a totale carico del Gestore titolare della concessione edilizia.

Al fine della vigilanza, controllo, prevenzione ed informazione, l'Amministrazione Comunale istituisce apposita Commissione CEM, nominata dalla Giunta Comunale con successivo atto deliberativo, composta da un membro dell'A.R.P.A.M., un rappresentante del Comitato Cittadino per i Campi Elettromagnetici ed un incaricato dell'Ufficio Ambiente.

Articolo 13 - REVOCHE E SANZIONI

Nel caso di abuso, inosservanza o inadempienza, sia delle prescrizioni riportate nella concessione edilizia, sia dei limiti previsti dalla norma, nonché dagli artt. 2 - 3 - 4 - 5 del presente regolamento, il Gestore sarà ritenuto inottemperante agli impegni assunti con l'atto unilaterale d'obbligo previsto all'art. 17, e verrà disposta la revoca dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 11.

La violazione sarà riportata in apposito verbale che verrà tempestivamente notificato al Gestore.

La revoca dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 11 comporterà l'immediata disattivazione dell'impianto.

Il rilevato non rispetto dell'atto con cui è stata revocata l'autorizzazione all'attivazione dell'impianto, comporterà l'applicazione di tutte le misure sanzionatorie previste dalla vigente normativa.

Articolo 14 - NORME TRANSITORIE

Tutti gli impianti esistenti e regolarmente autorizzati dovranno, a spese dei Gestori autorizzati, essere sottoposti a verifica delle emissioni delle onde elettromagnetiche con periodicità che verrà stabilita dal Comune previo accordo con l'ARPAM, per ogni singolo impianto, sulla base della rilevanza radioprotezionistica dell'impianto stesso e della tipologia della zona dove l'impianto è installato.

Il rilevato non rispetto dei parametri fissati dal D.M. n. 381/98 nonché dagli artt. 2 - 3 - 4 - 5 - 6 del presente regolamento, comporterà l'applicazione di tutte le misure sanzionatorie previste dalla vigente normativa.

Inoltre i Gestori dovranno verificare la corrispondenza degli impianti autorizzati al presente regolamento ed adeguarsi alle norme previste, ivi compreso l'art. 7, entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore, con l'inoltro di apposita richiesta e/o di documentazione integrativa, qualora l'adeguamento preveda la collocazione in altro luogo dell'impianto ovvero preveda una sostanziale ridefinizione dell'impianto stesso o della relativa pratica amministrativa.

Articolo 15 - BENI IMMOBILI DI PROPRIETÀ COMUNALE

Nessun bene immobile di proprietà comunale potrà essere ceduto e/o dato in locazione per lo svolgimento delle attività connesse all'installazione, la modifica e l'attivazione di impianti di radiocomunicazione e/o di sorgenti irradianti onde elettromagnetiche in contrasto con il presente regolamento.

Articolo 16 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all'avvenuta esecutività dell'atto di approvazione.



Articolo 17

SCHEMA DI ATTO UNILATERALE D'OBBLIGO

Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____
e residente a _____ via _____, in qualità di legale
rappresentante della Società _____ con sede a _____
via _____ di seguito denominata "Gestore";

in riferimento alla domanda di concessione edilizia per l'installazione di un impianto tecnologico
di radiocomunicazione e/o di sorgenti irradianti onde elettromagnetiche, su

1. proprietà comunale in via _____

2. proprietà privata in via _____

presentata con nota del _____ prot. n. _____, esaminata con parere favorevole
della Commissione Edilizia nella seduta del _____ (pratica edilizia _____) e
fatta oggetto della concessione edilizia n. _____ del _____

presa visione, conoscenza ed accettazione del Regolamento Edilizio Comunale nonché del
Regolamento Comunale CEM, **con la presente si impegna a rispettare quanto disposto nei
seguenti articoli.**

Art. 1

Il Gestore a propria cura e spese, si farà carico di tutti gli interventi, i lavori e le procedure di
adattamento

necessari, ivi compresa la posa in opera ed il mantenimento di tutti i cavi funzionali all'impianto,
compresi i cavi elettrici e telefonici, sia aerei che sotterranei, con i relativi appoggi e manufatti.

Art. 2

Il Gestore deve comunicare con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni, con lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale dismissione dell'impianto procedendo, entro
40 giorni dalla data di scadenza, alla rimozione dell'impianto ed al ripristino dello stato
preesistente.

E' fatto espresso divieto al Gestore di cedere ad altri il suo contratto.

Art. 3

Il Gestore si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare
danno ad altri impianti esistenti nell'area concessa.

Il Gestore solleva il Comune di Monte Urano da ogni responsabilità civile e penale per gli
eventuali danni che possono derivare a persone, animali e cose dall'impianto realizzato dallo
stesso Gestore. A tali fini il Gestore dichiara di aver provveduto a stipulare idonea polizza
assicurativa n° _____ in data _____ con la compagnia _____

Art. 4

Il Gestore, una volta eseguiti i lavori concessi, si obbliga a non apportare qualsiasi modifica e/o
variante al progetto iniziale, pena la revoca della relativa autorizzazione all'attivazione.

Qualsiasi modifica e/o variante al progetto iniziale dovrà essere sottoposta nuovamente al
procedimento previsto negli artt. 7 e 8 del regolamento CEM.

Il Gestore si obbliga altresì a disattivare l'impianto qualora non adempia alle prescrizioni previste
nella concessione edilizia e/o violi i limiti previsti dalla normativa vigente, nonché dagli artt. 2 - 3
- 4 - 5 del regolamento CEM.

Art. 5

Il Gestore si obbliga a sopportare tutte le spese necessarie per le attività di vigilanza e controllo
esercitate dall'Amministrazione Comunale o dagli organi di vigilanza e controllo (art. 12 del
regolamento CEM).

Art. 6



Il Gestore si impegna a dismettere immediatamente l'impianto qualora motivi di salute pubblica, pubblica incolumità o protezione ambientale rendessero necessario un provvedimento in tal senso da parte delle autorità competenti anche a seguito di nuove leggi, regolamenti o circolari ministeriali.

Dovranno inoltre essere consegnate al Servizio Affari Urbanistici le rilevazioni sui campi magnetici che il Gestore si impegna ad effettuare dopo l'attivazione della stazione pena la revoca della relativa autorizzazione.

Art. 7

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, comprese quelle di registrazione, sono a carico del Gestore.

Il presente atto viene registrato presso l'Ufficio del Registro di Fermo e in copia depositato presso il Servizio Affari Urbanistici del Comune di Monte Urano.

Il Gestore

INDICE

- Art. 1 – Campo di applicazione
- Art. 2 – Limiti di esposizione
- Art. 3 – Misure di cautela ed obiettivi di qualità
- Art. 4 – Criteri generali di localizzazione
- Art. 5 – Distanze e limiti di intensità di campo
- Art. 6 – Metodologia di misura
- Art. 7 – Domanda di concessione edilizia e allegati tecnici
- Art. 8 – Procedure per l'ottenimento della concessione edilizia
- Art. 9 – Sottoscrizione dell'atto unilaterale d'obbligo
- Art. 10 – Comunicazione fine lavori
- Art. 11 – Autorizzazione all'attivazione dell'impianto
- Art. 12 – Vigilanza, controllo, prevenzione ed informazione
- Art. 13 – Revoche e sanzioni
- Art. 14 – Norme transitorie
- Art. 15 – Beni immobili di proprietà comunale
- Art. 16 – Entrata in vigore
- Art. 17 – Schema di atto unilaterale d'obbligo

ALLEGATO A: ELABORATI TECNICI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PER STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

ALLEGATO B: ELABORATI TECNICI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PER EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO · Piazza della Libertà, 1 · CAP 63813 · Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 · C.F. 81000910448 · P.I. 00356290445

APPROVAZIONE

Il presente regolamento é stato approvato con deliberazione C.C. n. 28 del 9/07/2001.

Il Co.Re.Co. ha esaminato senza rilievi tale atto nella seduta del 24/07/2001 prot. n. 2588.

Dopo l'esecutività dell'atto, il regolamento é stato ripubblicato per 15 giorni all'Albo Pretorio.



ALLEGATO A

ELABORATI TECNICI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PER STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE:

- a) progetto per l'impianto in scala 1:200;
- b) planimetria dell'edificio o del traliccio in scala 1: 100, corredata dei prospetti verticali in scala 1:100 con il posizionamento delle antenne;
- c) cartografia aggiornata almeno in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso, ove noto, e delle aree di pertinenza di un raggio di 500 m. dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmettenti (rispetto al nord geografico). Devono altresì essere opportunamente indicati gli insediamenti di cui all'art. 6 L.R.;
- d) precisazioni di quali e quante altre stazioni radio base per telefonia mobile ed emittenti radio TV sono installate nella zona interessata per un raggio di 500 m. dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000;
- e) scheda tecnica dell'impianto, con indicato il numero di celle, tipo, modello e dimensioni delle antenne trasmettenti, altezza del centro elettrico per ogni cella, guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- f) direzioni di puntamento rispetto al nord geografico;
- g) caratteristiche di irradiazione di ciascuna antenna trasmittente quali: diagrammi di irradiazione orizzontale e verticale, completi della scala, direzione di questo asse con riferimento ai punti cardinali, attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno di 2 gradi, altezza dell'asse di massima irradiazione dalla base del traliccio o del palo in cui è ancorata l'antenna con riferimento da terra;
- h) range di frequenza e numero massimo di canali di trasmissione previsti per ogni cella;
- i) potenza massima immessa in antenna e potenza massima in ogni canale;
- j) relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- k) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell'installazione dell'impianto a cura dell'A.R.P.A.M. e con la presenza di un incaricato del comitato cittadino per i campi elettromagnetici;
- l) valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico preesistente a cura dell'A.R.P.A.M. e con la presenza di un incaricato del comitato cittadino per i campi elettromagnetici;
- m) autorizzazione della proprietà dove installare l'impianto tecnologico mediante:
 1. atto notorio del proprietario;
 2. verbali di assemblea condominiale con unanimità di voti;
 3. copia di convenzione, se trattasi di Ente Pubblico;
- n) il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 46/90 ed includere in forma dettagliata; la descrizione dei materiali impiegati dei componenti della messa in opera a regola d'arte e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto;
- o) il progetto ai sensi della L. 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolari per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparecchi elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi;
- p) caratteristiche forme d'onda e modulazione delle onde emesse dall'impianto;
- q) spettro di emissione, compresa l'onda armonica;



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO · Piazza della Libertà, 1 · CAP 63813 · Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 · C.F. 81000910448 · P.I. 00356290445

- r) certificato di omologazione e caratteristiche tecniche di omologazione del ripetitore;
- s) l'impianto deve essere provvisto di limitatore di campo elettrico per evitare il superamento dei limiti previsti al citato art. 3, o in assenza di tali limitatori, strumenti fissi di misurazione del campo elettrico, con registrazione su modulo continuo.



ALLEGATO B

ELABORATI TECNICI E DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA RICHIESTA DI CONCESSIONE EDILIZIA PER EMITTENTI RADIOFONICHE E TELEVISIVE:

- a) progetto dell'impianto in scala 1:200;
- b) cartografia aggiornata in scala 1:2000 con l'indicazione degli edifici presenti, delle loro altezze, delle destinazioni d'uso, ove noto, e delle aree di pertinenza in un raggio di 1000 m. dall'impianto stesso, individuato con le rispettive direzioni di puntamento delle antenne trasmittenti (rispetto al nord geografico). Devono altresì essere opportunamente indicati gli insediamenti di cui all'art. 11 L.R.;
- c) precisazioni di quali e quante altre emittenti radio televisive e stazioni radio base per telefonia mobile sono installate nella zona interessata per un raggio di 500 m. dalla sorgente da installare con il corredo di carte topografiche in scala 1:2000;
- d) costruttore, tipo, modello e caratteristiche delle apparecchiature di produzione, modulazione, demodulazione, con la frequenza di trasferimento del segnale;
- e) scheda tecnica dell'impianto, con indicato il modello e le dimensioni delle antenne trasmittenti, l'altezza dal centro elettrico del sistema radiante, il guadagno rispetto all'irradiatore isotropo ed eventuale tilt (elettrico o meccanico);
- f) direzioni di puntamento rispetto al nord grafico;
- g) diagrammi angolari di irradiazione orizzontale e verticale del sistema irradiante corredati dell'attenuazione in dB della potenza irradiata, informatizzata ad intervalli di almeno 2 gradi;
- h) frequenza di trasmissione utilizzata;
- i) potenza massima immessa in antenna e potenza massima in uscita dal trasmettitore;
- j) relazione descrittiva dell'area di installazione dell'impianto con l'indicazione delle modalità di accesso da parte del personale di servizio e dell'ubicazione del locale contenente gli apparati tecnologici;
- k) copia della concessione per diffusione radio o televisiva rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni;
- l) valutazione strumentale del fondo elettromagnetico prima dell'installazione dell'impianto a cura dell'A.R.P.A.M. e con la presenza di un incaricato del comitato cittadino per i campi elettromagnetici;
- m) valutazione del campo elettrico generato dall'impianto nelle condizioni di massimo esercizio, tenendo conto anche del campo elettromagnetico preesistente a cura dell'A.R.P.A.M. e con la presenza di un incaricato del comitato cittadino per i campi elettromagnetici;
- n) autorizzazione della proprietà dove installare l'impianto tecnologico;
- o) esecuzione delle opere nel rispetto della legge 46/90 delle normative e leggi inerenti la sicurezza e i criteri costruttivi nonché delle norme di prevenzione incendi;
- p) il progetto elettrico dell'impianto deve rispondere ai requisiti richiesti dalla legge 46/90 ed includere in forma dettagliata: la descrizione dei materiali impiegati dei componenti della messa in opera a regola d'arte e di tutti quei dispositivi che compongono l'impianto;
- q) il progetto ai sensi della L. 626/94 deve contenere un Piano di Sicurezza. In particolare per quanto riguarda i locali adibiti ad ospitare gli apparati elettronici il progetto deve rispondere ai requisiti delle norme di prevenzione incendi;
- r) caratteristiche forme d'onda e modulazione delle onde emesse dall'impianto;
- s) spettro di emissione, compresa l'onda armonica;
- t) certificato di omologazione e caratteristiche tecniche di omologazione del ripetitore;



COMUNE DI MONTE URANO

PROVINCIA DI FERMO · Piazza della Libertà, 1 · CAP 63813 · Tel. 0734/848720 Fax 0734/848730 · C.F. 81000910448 · P.I. 00356290445

- u) l'impianto deve essere provvisto di limitatore di campo elettrico per evitare il superamento dei limiti previsti al citato art. 3, o in assenza di tali limitatori, strumenti fissi di misurazione del campo elettrico, con registrazione su modulo continuo.